

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3985-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BASINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro della sanità

col Ministro dell'ambiente

col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro per le politiche agricole

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1999

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica concluso con la Repubblica argentina è finalizzato ad adeguare precedenti trattati in materia, anche a seguito delle rapide evoluzioni avvenute in tutti i campi della scienza e della tecnologia. Esso ricalca analoghi accordi firmati con altri paesi, volti a favorire lo sviluppo delle relazioni bilaterali sul piano scientifico e tecnologico, e si presenta tanto più incisivo quando si considerino i tradizionali legami di amicizia e di collaborazione fra l'Italia e l'Argentina. I settori interessati alla promozione della cooperazione bilaterale investono tutti i campi del sapere scientifico dall'agricoltura all'energia, alla medicina, all'informatica, alla tutela ambientale e per questi scopi si prevede

la realizzazione di scambi di missioni di docenti e ricercatori, la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, l'organizzazione di conferenze e seminari e il trasferimento di materiale e di apparecchiature. È prevista una commissione mista con compiti di gestione e di programmazione, nell'ambito della quale sarà interesse dell'Italia sfruttare ogni potenzialità per aumentare le relazioni con l'Argentina, paese che attraversa un momento di grandi cambiamenti e che rappresenta un fattore strategico per la penetrazione italiana, in particolare modo nel campo delle tecnologie avanzate. Per questi motivi la Commissione raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento in esame.

BASINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

6 luglio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 giugno 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 771 milioni per l'anno 1999, in lire 746 milioni per l'anno 2000 ed in lire 771 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

